

Messaggio

numero data Dipartimento

7026 23 dicembre 2014 ISTITUZIONI

Concerne

Rapporto del Consiglio di Stato in materia di protezione del minore e dell'adulto e proposte legislative per la riorganizzazione del settore

INDICE

l.	INTRODUZIONE	3
1.	Revisione del Codice civile svizzero in materia di protezione del minore e dell'adulto	3
2.	Verifica dell'organizzazione in materia di tutele e curatele (Rapporto Affolter)	4
3.	Rapporto del gruppo di lavoro sulla riorganizzazione del settore delle tutele	5
4.	Giustizia 2018	5
5.	Revisione della legislazione cantonale in materia di tutele e curatele (messaggio n. 661 del 7 marzo 2012)	
II.	RAPPORTO DEL GRUPPO DI LAVORO SULLE PRETURE	6
III.	RAPPORTO SULL'EFFICACIA DELLA LEGGE E PROPOSTE DI ADEGUAMENTI LEGISLATIVI	7
1.	Riassunto del rapporto del 16 settembre 2014 della Camera di protezione	7
a.	Camera di protezione del Tribunale di appello	7
b.	Autorità regionali di protezione	8
c.	Misure adottate dall'autorità di vigilanza	8
d.	Ulteriori interventi prima della riforma	8
e. f.	Uffici cantonali e altri enti con compiti nell'ambito della protezione del minore e dell'adult Adattamenti legislativi	
2.	Osservazioni complementari del Consiglio di Stato	
a.	Camera di protezione del Tribunale di appello	
b.	Autorità regionali di protezione Esecuzione delle misure	
C.	Modifiche legislative da adottare prima dell'attuazione della riforma	
d.	Modifiche legislative da adottare prima dell'attuazione della filoritta	!!
IV.	IMPOSTAZIONE DELLA RIFORMA	11
V.	MODIFICHE LEGISLATIVE URGENTI - DISEGNO A	12
1.	Ferie (art. 24)	12
2	Competenza per l'adozione di misure d'urgenza (art. 32)	12

3.	Sanzioni disciplinari: destituzione (art. 51)	12
VI.	AUTORITÀ DI PROTEZIONE: MODELLO GIUDIZIARIO	12
1.	Autorità giudiziaria: nuovo tribunale o pretura?	13
2.	Attribuzione delle competenze in materia di diritto della protezione alle preture	13
a.	Ripartizione territoriale e organizzazione delle autorità di protezione	
b.	Finanziamento delle autorità di protezione	17
c.	Autorità di vigilanza	17
d.	Commento sui singoli articoli – Disegno B	18
e.	Entrata in vigore	19
VII.	CONSIDERAZIONI DEL CONSIGLIO DI STATO	19
1.	Aspetti positivi del modello giudiziario	19
2.	Aspetti critici del modello giudiziario	20
3.	Alternativa al modello giudiziario	20
VIII.	ATTI PARLAMENTARI PENDENTI	21
IX.	RELAZIONE CON LA COSTITUZIONE CANTONALE E CON IL DIRITTO FEDERALE .	22
Χ.	RELAZIONE CON LE LINEE DIRETTIVE E CONSEGUENZE FINANZIARIE	22
1.	Relazione con le linee direttive	22
2.	Conseguenze finanziarie ricorrenti	22
a.	Camera di protezione	22
b.	Autorità di protezione	22
C.	Ufficio del sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani	23
d.	Assistenza giudiziaria	23
e.	Informatica	23
3.	Investimenti	23
a.	Logistica	23
b.	Informatica	24
4.	Riassunto delle conseguenze finanziarie	24
XI.	RIPERCUSSIONI SUI COMUNI	24
XII.	CONCLUSIONE	25

Signor Presidente, signore e signori deputati,

Con il presente messaggio diamo seguito all'articolo 52a della legge dell'8 marzo 1999 sull'organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell'adulto (LPMA), introdotto il 26 settembre 2012, che prescrive che il Consiglio di Stato presenti un rapporto e proponga gli adeguamenti legislativi in materia di protezione del minore e dell'adulto. Il messaggio formula inoltre delle proposte ulteriori sull'impostazione delle autorità competenti in materia di protezione.

I. INTRODUZIONE

Il 1° gennaio 2013 è entrata in vigore la modifica del Codice civile svizzero (CC) concernente la protezione degli adulti, il diritto delle persone e il diritto della filiazione. In considerazione dell'impatto della revisione sulle autorità del nostro Cantone, essa è stata oggetto di più rapporti commissionati dal Consiglio di Stato. In questo capitolo riassumiamo le modifiche del Codice civile e il contenuto dei vari rapporti.

1. Revisione del Codice civile svizzero in materia di protezione del minore e dell'adulto

Il 19 dicembre 2008 l'Assemblea federale ha adottato la modifica del Codice civile svizzero (protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), entrata in vigore il 1° gennaio 2013. Le principali innovazioni del nuovo diritto di protezione sono:

- rafforzamento e promozione dell'autodeterminazione con il mandato precauzionale e le direttive anticipate (art. 360-373 CC);
- rafforzamento della solidarietà familiare nel caso di perdita temporanea o durevole della capacità di discernimento per il tramite del potere di rappresentanza legale del coniuge o del partner registrato (art. 374-381 CC);
- nuovo sistema delle misure con l'istituto giuridico unico della curatela, da adattare alla situazione concreta, con o senza limitazione dell'esercizio dei diritti civili (art. 388-425 CC);
- eliminazione della stigmatizzazione sociale e abbandono della pubblicazione ufficiale delle misure;
- consolidamento e miglioramento della protezione giuridica nell'ambito della privazione della libertà a scopo di assistenza e della regolamentazione del trattamento forzato in istituto (art. 426-439 CC);
- regolamentazione federale minima per le persone incapaci di discernimento residenti in istituto con l'introduzione del contratto di assistenza e con la definizione delle condizioni per la restrizione della libertà di movimento (art. 382-387 CC);
- abbandono dell'autorità parentale prolungata e possibilità, per i genitori, di essere nominati curatori, con dispensa per determinati obblighi (art. 420 CC);
- integrazione dei principi di procedura nel Codice civile (art. 443 e seguenti CC) con applicazione analogica, per quanto non disciplinato, del diritto procedurale civile federale, salvo diversa regolamentazione del diritto cantonale (art. 450f CC);
- abbandono della responsabilità personale e introduzione della responsabilità diretta dello Stato (art. 454-456 CC).

Il nuovo diritto federale prevede anche che l'autorità di protezione deve essere un'autorità interdisciplinare, composta di un collegio decisionale di un minimo di tre membri fra cui un giurista responsabile della corretta applicazione del diritto. La sua organizzazione compete ai Cantoni che decidono il numero dei membri, la natura dell'autorità (amministrativa o giudiziaria), se prevedere un sistema di milizia o professionale o scegliere un sistema misto organizzato sul piano comunale, regionale o cantonale. Ritenuto che l'autorità di protezione deve essere un'autorità specializzata e in considerazione del fatto che le misure imposte ledono il diritto fondamentale della libertà personale, i reclami contro le sue decisioni non possono più essere presentati a un'autorità amministrativa, ma devono essere giudicati direttamente da un'autorità giudiziaria.

I Cantoni designano l'autorità di vigilanza e possono affidare i compiti di vigilanza a un organo non giudiziario (un'autorità amministrativa) o a un tribunale. Essi sono liberi di adottare un sistema che permette loro di prevedere due istanze di vigilanza: un'autorità di vigilanza inferiore e una superiore.

Oltre a questi aspetti principali, i Cantoni sono infine competenti per disciplinare:

- la vigilanza sugli istituti di accoglienza e cura che assistono persone incapaci di discernimento, se la sorveglianza non è già assicurata da altre disposizioni federali (art. 387 CC);
- la remunerazione dei curatori e il rimborso spese, se non possono essere prelevati dai beni del diretto interessato (art. 404 cpv. 3 CC);
- la presa a carico terapeutica e le cure successive al ricovero a scopo di assistenza per problemi psichici, con eventuali misure ambulatoriali (art. 437 CC);
- l'azione di regresso nei confronti della persona che ha cagionato il danno nell'ambito della responsabilità (art. 454 cpv. 4 CC).

I Cantoni, se lo ritengono opportuno, inoltre possono:

- designare i medici abilitati a ordinare, in aggiunta delle autorità di protezione, un ricovero a scopo di assistenza, per la durata fissata dal diritto cantonale (art. 429 CC);
- prevedere la competenza del Comune di origine, sempre che l'assistenza degli indigenti spetti in tutto o in parte al Comune di origine (art. 442 cpv. 4 CC);
- regolamentare ulteriormente l'obbligo di avviso previsto dal diritto federale (art. 443 cpv. 2 CC).

2. Verifica dell'organizzazione in materia di tutele e curatele (Rapporto Affolter)

In vista dell'entrata in vigore del nuovo diritto di protezione e dei vincoli posti in merito all'organizzazione delle autorità, il Consiglio di Stato, con risoluzione governativa n. 204 del 15 gennaio 2008, ha affidato all'avv. Kurt Affolter il mandato di verificare l'organizzazione delle autorità tutorie nel Cantone. Il rapporto è stato consegnato il 25 giugno 2008.

Nel rapporto emergeva innanzitutto che, in linea di massima, l'organizzazione esistente permetteva, senza particolari difficoltà, l'introduzione del nuovo diritto di protezione dei minori e degli adulti, anche se ulteriori adattamenti erano necessari. Il rapporto evidenziava il fatto che i presidenti e i membri delle Commissioni tutorie regionali (CTR) non esercitassero la loro attività a titolo principale risultava essere un chiaro svantaggio. Lo stesso ha auspicato un aumento del grado d'occupazione dei membri o almeno del presidente e una riduzione del numero delle autorità regionali a circa quattro (ognuna con un bacino d'utenza di 70'000-80'000 abitanti). Anche la gestione a titolo professionale dei

mandati era da potenziare; il perito ha suggerito l'ampliamento dell'Ufficio del tutore ufficiale e consigliato di accorpare l'autorità di vigilanza, quale ispettorato, al Tribunale di appello. Il ruolo e il profilo professionale dei delegati comunali era completamente da ridefinire.

3. Rapporto del gruppo di lavoro sulla riorganizzazione del settore delle tutele

Il 20 maggio 2009, il Consiglio di Stato ha istituito un gruppo di lavoro, incaricato di proporre un modello di organizzazione del settore delle tutele e delle curatele e di esaminare il mantenimento del modello amministrativo riducendo da 18 a 5 il numero delle autorità tutorie e il trasferimento delle competenze in materia di protezione del minore e dell'adulto a autorità giudiziarie. Nel rapporto finale del dicembre 2010, il gruppo di lavoro propone di attribuire le competenze alle preture.

4. Giustizia 2018

Nel mese di giugno 2011 il Dipartimento delle istituzioni ha promosso la costituzione di un gruppo di studio *Giustizia 2018* con il compito di esaminare l'organizzazione giudiziaria ed eventualmente proporre la riorganizzazione.

Riguardo alle preture, il gruppo di studio, nel rapporto del 10 gennaio 2013, ha avanzato la proposta di attribuire le competenze in materia di diritto di protezione del minore e dell'adulto alle preture.

5. Revisione della legislazione cantonale in materia di tutele e curatele (messaggio n. 6611 del 7 marzo 2012)

Con il messaggio n. 6611 il Consiglio di Stato ha proposto di adeguare le disposizioni cantonali in materia di tutele e curatele al nuovo diritto federale, rinviando in un secondo tempo una più incisiva riorganizzazione.

Per quanto concerne l'organizzazione dell'autorità di protezione, il Governo ha comunicato la sua intenzione di orientarsi verso l'istituzione di un Tribunale di famiglia, ossia di un'autorità specializzata e interdisciplinare che statuisca su tutte le cause previste dal Codice civile, nel libro secondo dedicato al diritto di famiglia. Tuttavia, ritenuto che ciò comporta una riforma importante dell'assetto giudiziario, il Consiglio di Stato ha proposto di mantenere, in un primo tempo, come autorità di prima istanza le commissioni tutorie regionali, il cui nome è stato modificato, per adattarlo al diritto federale, in "Autorità regionali di protezione".

Il numero delle autorità è rimasto invariato a 18 e la loro composizione la medesima (in seguito le autorità con sede a Bellinzona e a Giubiasco sono state riunite). Il delegato del Comune deve avere competenze particolari, che permettano di ritenerlo particolarmente idoneo all'assunzione della funzione di membro dell'autorità di protezione (si è rinunciato a fissare requisiti specifici). La riforma proposta ha anche sancito l'obbligo per i Comuni di dotare l'autorità di protezione di collaboratori, interni o esterni, che siano particolarmente formati per il controllo dei rendiconti.

È stato inoltre proposto di istituire (con il potenziamento di un giudice) una nuova camera nel Tribunale di appello, denominata "Camera di protezione", che funge da autorità giudiziaria di reclamo e assume la competenza di autorità di vigilanza. L'articolo 441 capoverso 1 CC stabilisce infatti che i Cantoni designino l'autorità di vigilanza in materia di diritto della protezione, che può essere di natura amministrativa o giudiziaria. Il Cantone Ticino ha quindi deciso di attribuire questa competenza alla nuova Camera di protezione del Tribunale di appello.

Il messaggio governativo ha anche chiesto di potenziare due uffici cantonali preposti alla collaborazione con le autorità di tutela e all'esecuzione delle misure di protezione: si tratta dell'Ufficio del tutore ufficiale e dell'Ufficio delle famiglie e dei minorenni.

Per quanto attiene all'azione di regresso nei confronti della persona che ha cagionato il danno nell'ambito della responsabilità, il Consiglio di Stato ha proposto di rinviare alle disposizioni contenute nella legge del 24 ottobre 1988 sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici.

Il 26 settembre 2012 il Gran Consiglio ha adottato le modifiche della legge dell'8 marzo 1999 sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele. Contro la stessa è stato promosso il referendum da parte di 68 Comuni, sostenuto anche da una ventina di altri Comuni. Le norme controverse si limitavano essenzialmente a quelle approvate dal Parlamento in seguito a emendamenti che prevedevano, in modo particolare, che il grado di occupazione dei presidenti delle Autorità regionali di protezione non potesse essere inferiore all'80 %. Nella votazione cantonale del 3 marzo 2013 sono state approvate le norme nella versione adottata dal Gran Consiglio e quindi sono entrate in vigore anche le disposizioni contestate dai Comuni promotori della domanda di referendum.

II. RAPPORTO DEL GRUPPO DI LAVORO SULLE PRETURE

Il 10 luglio 2013, il Consiglio di Stato ha istituito quattro gruppi di lavoro su altrettanti temi di natura giudiziaria. Tra questi, un gruppo di lavoro è stato incaricato di "presentare un rapporto sull'organizzazione delle preture e sull'integrazione dei compiti in materia di protezione del minore e dell'adulto nelle preture comprendente uno specifico approfondimento da parte del costituendo gruppo, sull'eventuale costituzione di un Tribunale di famiglia". Il gruppo di lavoro si componeva del pretore del distretto di Lugano Francesco Trezzini quale coordinatore, dei giudici di appello Enrico Giani e Franco Lardelli, del pretore Sonia Giamboni, dell'avv. Alfio Mazzola in rappresentanza del Consiglio della magistratura, dell'avv. Renato Cabrini in rappresentanza dell'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino, di Ivan Pau-Lessi capo dell'Ufficio dell'aiuto e della protezione della Divisione dell'azione sociale e delle famiglie e degli avv. Guido Santini e Aron R. Camponovo in rappresentanza del gruppo di studio Giustizia 2018. Il gruppo di lavoro ha presentato il rapporto il 28 febbraio 2014.

Il gruppo di lavoro ha proposto di integrare nelle preture le competenze in materia di protezione del minore e dell'adulto ora attribuite alle autorità regionali di protezione. Per contro, esso non condivide l'istituzione dei tribunali di famiglia. Il gruppo di lavoro sottolinea l'importanza della vicinanza tra l'autorità giudicante e le persone coinvolte. Per rafforzare questo aspetto, si auspica di prevedere che i comuni nominino degli ausiliari locali che collaborino con l'autorità di protezione, per esempio, segnalando all'autorità i casi che possono necessitare di un intervento d'ufficio e eseguire accertamenti preliminari a favore dell'autorità, che poi, se necessario, potranno essere seguiti da mandati a periti o servizi specializzati. Il gruppo di lavoro sottolinea l'importanza della specializzazione.

Il rapporto è dell'avviso che le controversie del diritto di protezione e quelle in materia di divorzio, protezione dell'unione coniugale e di contributi alimentari coinvolgenti figli

minorenni di persone non coniugate dovrebbero essere trattate dalla medesima camera del Tribunale di appello.

Oltre al tema del diritto della protezione, il gruppo di lavoro ha anche proposto un aggiornamento delle norme sull'organizzazione della pretura di Lugano, che figurano nel regolamento dell'11 novembre 2003 delle preture.

Il Consiglio di Stato ha preso atto il 5 novembre 2014 del rapporto e ha quindi fornito le indicazioni per la redazione del messaggio.

III. RAPPORTO SULL'EFFICACIA DELLA LEGGE E PROPOSTE DI ADEGUAMENTI LEGISLATIVI

Nell'ambito dell'adeguamento del diritto cantonale alla revisione del codice civile svizzero sul diritto della protezione degli adulti, del diritto delle persone e del diritto della filiazione, il 26 settembre 2012 il Gran Consiglio ha introdotto nella legge dell'8 marzo 1999 sull'organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell'adulto l'articolo 52a che stabilisce che "il Consiglio di Stato verifica entro il 31 dicembre 2014 l'efficacia delle misure della legge e delle disposizioni di esecuzione ai sensi del diritto federale, indirizzando al Gran Consiglio un rapporto in merito e proponendo i necessari adeguamenti legislativi per la riorganizzazione delle autorità regionali di protezione in autorità giudiziaria".

Il Consiglio di Stato, per il tramite del Dipartimento delle istituzioni, ha incaricato la Camera di protezione del Tribunale di appello di redigere un rapporto sull'adeguatezza delle disposizioni legislative e sull'organizzazione delle autorità competenti in materia di protezione del minore e dell'adulto. La Camera di protezione ha quindi presentato il rapporto del 16 settembre 2014 concernente la valutazione sull'efficacia delle misure della legge e delle disposizioni d'esecuzione.

Il rapporto della Camera di protezione, allegato al messaggio, con le nostre brevi osservazioni complementari (sotto n. 2) costituisce il rapporto ai sensi dell'articolo 52a della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell'adulto.

1. Riassunto del rapporto del 16 settembre 2014 della Camera di protezione

a. Camera di protezione del Tribunale di appello

- La semplificazione dei rimedi giuridici mediante l'eliminazione di un grado di giudizio ha permesso la riduzione dei tempi di evasione dei ricorsi, nonostante il loro numero sia stato superiore a quanto ipotizzato.
- A giudizio dell'autorità di vigilanza, la riunione in un'unica autorità della competenza decisionale e di quella di vigilanza permette un adeguato passaggio di informazioni e l'emanazione di direttive puntuali che tengano conto della giurisprudenza della Camera di protezione.
- La messa a disposizione dell'applicativo informatico AGITI anche all'ispettorato permette una migliore gestione delle misure.

b. Autorità regionali di protezione

- Le risorse di personale a disposizione delle autorità regionali di protezione sono insufficienti. Questo problema è stato sollevato anche dalle autorità regionali di protezione stesse in considerazione della mole di lavoro e dei casi da gestire.
- All'entrata in vigore del nuovo diritto non ha fatto seguito l'adeguamento delle risorse e, laddove vi è stato un aumento del personale, questo ha riguardato essenzialmente il personale delle segreterie, spostando "il baricentro operativo e decisionale verso queste ultime". Esse svolgono dei compiti che dovrebbero invece spettare in primo luogo al presidente o ai membri dell'autorità regionale di protezione. La Camera di protezione critica, come già la perizia Affolter, la suddivisione dei compiti tra l'autorità regionale di protezione in senso stretto e il suo segretariato amministrativo. Questa impostazione non permette la professionalità richiesta a causa della mancanza di formazione specialistica dei funzionari del segretariato.
- Il rapporto evidenzia come il grado minimo di occupazione sia stato fissato solo riguardo ai presidenti e non agli altri membri delle autorità di protezione.
- Il grado di occupazione minimo sembra aver portato a una maggiore specializzazione; tuttavia, i continui spostamenti da una sede all'altra comportano dei problemi. Inoltre l'impostazione non ha portato a un miglioramento della reperibilità del presidente.
- La conversione delle misure pronunciate con il diritto precedente alle misure previste nel nuovo diritto di protezione è rallentata a causa dei limiti strutturali delle autorità regionali di protezione.
- Il rapporto sottolinea il grande impegno profuso da chi opera all'interno delle autorità di protezione e dei loro segretariati; i problemi non sono dati dalla qualità del personale bensì dall'organizzazione e dalle risorse a loro disposizione.

c. Misure adottate dall'autorità di vigilanza

- La Camera di protezione, per il tramite dell'ispettorato, segue con particolare attenzione le situazioni più critiche.
- Si vigila affinché le misure ordinate secondo il diritto anteriore vengano convertite in una misura prevista dal nuovo diritto entro i termini imposti dal diritto federale.
- Il rapporto sottolinea come "miglioramenti sostanziali dell'operatività della autorità di protezione potranno in ogni caso avvenire solo con una riforma complessiva della loro organizzazione che tenga conto anche della messa in campo di risorse umane adeguate."

d. Ulteriori interventi prima della riforma

 Poiché i problemi sono di natura strutturale, solo il Cantone e i Comuni possono adottare con urgenza i provvedimenti a sostegno delle attività delle autorità regionali di protezione.

e. Uffici cantonali e altri enti con compiti nell'ambito della protezione del minore e dell'adulto

Curatori pubblici: con il messaggio n. 6611 del 7 marzo 2012 il Consiglio di Stato ha
presentato il potenziamento dell'Ufficio del tutore ufficiale e dell'Ufficio delle famiglie e
dei minorenni (nel frattempo riuniti nel nuovo Ufficio dell'aiuto e della protezione) con
complessive 14 unità. A giudizio della Camera di protezione la riorganizzazione di tali
servizi e il loro potenziamento stanno dando buoni frutti ma questo non è ancora
sufficiente. Talvolta il sovraccarico dei curatori/tutori ufficiali ostacola interventi

tempestivi. Le modalità di ripartizione dei casi tra i curatori non sono sempre ideali con riferimento a situazioni specifiche.

- Altri servizi cantonali: anche altri servizi cantonali sono confrontati con sovraccarichi di lavoro che non sempre permettono di garantire la tempestività nella collaborazione con le autorità regionali di protezione, per esempio, nella redazione di rapporti.
- Collocamento: il rapporto segnala difficoltà nel reperire posti in tempi brevi nei centri
 educativi per i minorenni, nelle famiglie affidatarie, negli istituti di accoglienza e di
 cura.
- Curatori privati: vi è una carenza di persone idonee, come d'altronde era già stato segnalato anche nella perizia Affolter. In molti casi inoltre, i curatori hanno difficoltà nello svolgimento ottimale del mandato. Inoltre, le loro difficoltà amministrative possono comportare per le autorità regionali di protezione un ulteriore carico di lavoro per il rifacimento dei rendiconti o per fornire loro informazioni e indicazioni su cosa fare. L'autorità di vigilanza sostiene la necessità di prevedere una formazione di base obbligatoria per ogni curatore.
- Consultori e mediatori: la Camera di protezione è dell'avviso che anche il coinvolgimento di enti privati possa essere incoraggiato nell'ambito dell'elaborazione di perizie e di interventi per la risoluzione dei conflitti.

f. Adattamenti legislativi

La Camera di protezione formula alcune proposte di modifiche legislative da attuare celermente.

aa. Ferie giudiziarie

Il nuovo diritto federale ha portato dai precedenti dieci a trenta giorni il termine di reclamo (art. 450b cpv. 1 CC). L'articolo 21 LPMA rinvia alle norme della legge del 24 settembre 2013 sulla procedura amministrativa (LPAmm) per quanto riguarda gli aspetti di procedura non disciplinati nel CC e nella LPMA. Sulla base di tale rinvio, i termini di reclamo sono sospesi (art. 16 LPAmm). La Camera di protezione sottolinea come la sospensione dei termini di reclamo sia contraria allo spirito della legislazione federale, che prevede decisioni rapide. Analogamente a quanto vige in altri Cantoni, è formulata la proposta di escludere la sospensione dei termini per le ferie giudiziarie.

bb. Picchetto per le urgenze

Occorre introdurre una base legale che consenta di affidare il servizio di picchetto a un'autorità cantonale – come avviene in alcuni Cantoni – per le situazioni gravi in cui occorra disporre in modo urgente il collocamento di minori. L'autorità regionale di protezione dovrà poi decidere con la massima sollecitudine le misure necessarie.

cc. Sanzioni disciplinari

La legge deve prevedere la possibilità per l'autorità di vigilanza di destituire i presidenti e i membri delle autorità regionali di protezione per eventuali gravi inadempienze.

2. Osservazioni complementari del Consiglio di Stato

a. Camera di protezione del Tribunale di appello

Il Consiglio di Stato ha preso atto che il numero di reclami presentati alla Camera di protezione è superiore a quello ipotizzato nel messaggio n. 6611 del 7 marzo 2012. In considerazione anche del fatto che, indipendentemente dall'impostazione che sarà

adottata dal Gran Consiglio, la riorganizzazione richiederà un impegno ancora maggiore all'autorità di vigilanza, reputiamo opportuno aumentare la dotazione di personale attribuita alla Camera di protezione fino alla conclusione della fase di transizione tra l'organizzazione attuale e l'attuazione di quella futura.

b. Autorità regionali di protezione

La necessità di destinare maggiori risorse alle autorità di protezione è stata sottolineata nei vari rapporti stilati sul tema negli ultimi anni (si vedano, in particolare, il rapporto Affolter e il rapporto della Camera di protezione). Anche il Governo riconosce l'esigenza di rafforzare le strutture e l'organizzazione delle autorità chiamate ad applicare il diritto della protezione del minore e dell'adulto. Il Cantone e i Comuni dovranno quindi compiere uno sforzo maggiore. Nel messaggio presentiamo il modello giudiziario, indicando quale tra le varie ipotesi di natura giudiziaria reputiamo attuabile per il rafforzamento e il miglioramento dell'organizzazione delle autorità di protezione (capitolo VI.). Per fornire una visione più completa delle possibili soluzioni, illustriamo in modo sommario anche il modello amministrativo, che deve comunque essere ulteriormente approfondito (capitolo VII.).

c. Esecuzione delle misure

aa. <u>Ufficio dell'aiuto e della protezione: settore curatori e settore famiglie e minorenni</u>

Nell'ambito dell'approvazione del messaggio n. 6611, il Parlamento ha riconosciuto 9 unità supplementari all'allora Ufficio del tutore ufficiale e 5 all'allora Ufficio delle famiglie e dei minorenni, da integrare all'organico durante il triennio 2013-2015. Ad oggi, il potenziamento si è concretizzato nella misura del 65%.

Il 30 aprile 2013 il Consiglio di Stato ha costituito il nuovo Ufficio dell'aiuto e della protezione. Il nuovo Ufficio prevede una nuova organizzazione operativa che si basa per i diversi settori di attività su quattro sedi, di cui tre ancora in corso di attuazione.

Inoltre, si sta procedendo a una revisione dei compiti e dei processi di lavoro nel settore delle curatele e in quello delle famiglie e minorenni, volta a migliorare la capacità di intervento e di presa a carico.

Al momento, si ritiene prioritario completare il potenziamento già deciso dal Parlamento e portare a termine il progetto di riorganizzazione, sia dal profilo logistico, sia da quello amministrativo. Solo con il funzionamento a regime del nuovo Ufficio diventerà possibile e opportuno valutare un'eventuale ulteriore necessità di risorse, che potrebbe anche in parte dipendere dall'impatto della riorganizzazione delle autorità regionali di protezione e della nuova soluzione adottata. Per questo, il Consiglio di Stato prevede l'allestimento di un rapporto di valutazione sul periodo 2015-2018, nel quale verranno elencate le eventuali criticità e le relative misure organizzative adottate o da adottare per la gestione delle stesse.

bb. Centri educativi per minorenni (CEM) e famiglie affidatarie

Dal 2005 al 2014 i posti di protezione in internato sono passati da 165 a 201. Nello stesso periodo c'è stato inoltre un forte potenziamento del servizio SAE per il sostegno e l'accompagnamento educativo dei minorenni nel proprio contesto familiare e ambientale e l'aiuto al rafforzamento delle competenze educative dei genitori.

Negli anni è migliorato anche il sistema di affidamento: l'affido avviene oggi unicamente su decisione dell'autorità civile e giudiziaria, oppure per il tramite del Servizio sociale cantonale. È stata pure istituita una Piattaforma SMP-UAP che ha il compito di governare la domanda di affidamento.

Per il prossimo futuro sono previste alcune iniziative: la realizzazione di un centro educativo chiuso per minorenni, menzionato nelle Linee Direttive 2012-2015, il

riconoscimento dello Stralisco di Malvaglia e la riconversione de II Gabbiano di Camorino in un CEM.

Nel corso del 2014 l'Ufficio del sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani (UFAG) ha elaborato un modello di vigilanza nei CEM, che verrà implementato a partire dal 2015. Parallelamente sono in corso misure volte a migliorare la gestione delle domande di affidamento, attraverso dei perfezionamenti dei processi decisionali e di lavoro, affinché la domanda non solleciti ulteriormente l'offerta che, a sua volta, non sarà mai sufficiente per soddisfare una domanda "non governata".

Per la gestione delle procedure di autorizzazione degli istituti e dei servizi e l'applicazione del nuovo sistema di vigilanza, che si andrà ad implementare dal 2015, questo Consiglio reputa indispensabile attribuire una risorsa di assistente sociale al 100% all'UFAG.

cc. Istituti di accoglienza e di cura

Le misure di sviluppo previste nelle pianificazioni settoriali "anziani", "assistenza e cura a domicilio" e "invalidi" dovrebbero permettere di colmare la lacuna di posti nelle zone urbane descritta nel rapporto di valutazione della Camera di protezione.

Inoltre, nell'ambito del progetto "promozione della qualità nel settore degli anziani" si sta lavorando, affinché gli istituti dispongano di strumenti adeguati per la gestione di anziani con problematiche psichiatriche.

dd. Servizi OSC

Nel corso degli ultimi anni si registra un aumento dei mandati peritali assegnati dalle ARP ai Servizi medico-psicologici (SMP) per minorenni rispettivamente una diminuzione delle richieste rivolte ai Servizi psico-sociali (SPS) per adulti. La Pianificazione sociopsichiatrica cantonale 2014-2017, attualmente al vaglio di un'apposita sottocommissione della commissione speciale sanitaria, prevede tra l'altro la richiesta di 0,5 unità di medico assistente supplementare per il SMP del Sopraceneri e nonché un'unità del medico e psicologo per la creazione di un'Unità di sviluppo (Unis) a favore dei minorenni affetti da disturbi dello spettro autistico. Si ritiene che con queste risorse supplementari si potrà anche far fronte in termini adeguati alle aumentate richieste peritali che provengono dalle autorità regionali di protezione.

d. Modifiche legislative da adottare prima dell'attuazione della riforma

Il Consiglio di Stato ha preso atto delle proposte legislative formulate dall'autorità di vigilanza e le condivide. Per tale ragione, al messaggio è allegato il disegno di legge per l'adozione delle nuove norme (disegno A), che potranno essere adottate prima dell'attuazione della riforma dell'organizzazione delle autorità di protezione.

IV. IMPOSTAZIONE DELLA RIFORMA

Per l'attuazione della riforma proponiamo i seguenti passi:

- innanzitutto, reputiamo che vadano adottate in tempi brevi le modifiche legislative proposte dall'autorità di vigilanza (capitolo n. III.1.f), che sono incluse nell'annesso disegno A;
- occorre inoltre decidere in modo definitivo a quale autorità attribuire il compito di adottare in prima istanza le decisioni sulle misure nell'ambito del diritto della protezione del minore e dell'adulto;

- dopo la decisione di principio sul modello da adottare, il Consiglio di Stato effettuerà gli
 ulteriori approfondimenti sull'organizzazione e le competenze delle preture; essi
 riguarderanno temi quali l'eventuale unificazione delle preture di Mendrisio e di
 Locarno, il ruolo dei pretori nei distretti di valle e i suoi compiti in materia penale, la
 figura del pretore aggiunto, l'organizzazione interna delle preture e la figura e il ruolo
 del pretore presidente;
- infine, a dipendenza della decisione del Gran Consiglio sul modello da adottare, il Consiglio di Stato proporrà inoltre le modifiche legislative di leggi accessorie (per esempio, legge sulla tariffa giudiziaria) licenziando un messaggio specifico;
- si intende altresì finalmente recepire l'esigenza, segnalata anche nel rapporto della Camera di protezione, di adeguare la legge sull'assistenza sociopsichiatrica (LASP) ai nuovi disposti federali e alla nuova organizzazione a livello cantonale, sul piano decisionale e ricorsuale.

V. MODIFICHE LEGISLATIVE URGENTI - DISEGNO A

1. Ferie (art. 24)

Nell'articolo 24 si precisa che nelle procedure del diritto della protezione del minore e dell'adulto i termini non sono sospesi dalle ferie. La norma si applica sia alle procedure davanti alle autorità regionali di protezione sia a quelle davanti alla Camera di protezione del Tribunale di appello.

2. Competenza per l'adozione di misure d'urgenza (art. 32)

L'esigenza di introdurre questa norma è stata evidenziata dall'autorità di vigilanza, rilevando che vi sono circa una decina di casi l'anno in cui si manifestano problemi di reperibilità dell'autorità di vigilanza per l'adozione di provvedimenti urgenti. In qualche Cantone è un altro servizio dello Stato a intervenire nelle situazioni di estrema urgenza (per esempio, articolo 33 della loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, del Cantone di Vaud). A nostro avviso è più appropriato che rimanga un'autorità di protezione a intervenire. Pertanto, nella legge si indica che le autorità regionali di protezione si organizzano in modo da garantire che in ogni momento una di esse possa intervenire a decidere su un caso urgente. La decisione può poi essere verificata dall'autorità di protezione competente, che può eventualmente già avere un incarto aperto sul caso e quindi può avere a disposizione ulteriori elementi per adottare una decisione definitiva.

3. Sanzioni disciplinari: destituzione (art. 51)

Viene ripristinata la possibilità di infliggere, da parte dell'autorità di vigilanza, la sanzione disciplinare della destituzione del presidente o dei membri dell'autorità regionale di protezione.

VI. AUTORITÀ DI PROTEZIONE: MODELLO GIUDIZIARIO

In questo capitolo presentiamo una proposta riguardante "i necessari adeguamenti legislativi per la riorganizzazione delle autorità regionali di protezione in autorità

giudiziaria", conformemente a quanto prescritto nell'articolo 52a della legge dell'8 marzo 1999 sull'organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell'adulto, adottato dal Gran Consiglio il 26 settembre 2012.

1. Autorità giudiziaria: nuovo tribunale o pretura?

Nel messaggio n. 6611 del 7 marzo 2012, avevamo ipotizzato che, dopo la prima fase concernente l'adeguamento della legislazione cantonale al nuovo diritto della protezione, nella seconda fase, avremmo presentato la proposta di istituzione di un nuovo tribunale, competente nel diritto di famiglia. Il gruppo di studio *Giustizia 2018* nel rapporto del 10 gennaio 2013 ha formulato la proposta di inserire le competenze del diritto di protezione nelle preture. La medesima proposta era già stata presentata nel rapporto del dicembre 2010 del gruppo di lavoro sulla riorganizzazione del settore delle tutele (pag. 3). Al successivo gruppo di lavoro, istituito il 10 luglio 2013 "con il compito di presentare un rapporto sull'organizzazione e l'integrazione dei compiti in materia di protezione del minore e dell'adulto nelle Preture", il Consiglio di Stato aveva anche dato l'incarico di effettuare un approfondimento specifico "sull'eventuale costituzione di un Tribunale di famiglia".

L'ultimo gruppo di lavoro aveva scartato l'ipotesi di istituire un nuovo tribunale di famiglia, cui attribuire anche le cause di divorzio. A suo giudizio, la concentrazione del giudizio in uno o due tribunali di famiglia porterebbe a una maggiore lontananza dell'autorità giudicante dal cittadino in un campo nel quale la conoscenza delle singole situazioni è estremamente importante. L'istituzione di uno o più tribunali di famiglia, con conseguente travaso di competenze sul diritto di famiglia dalle preture ai nuovi tribunali comporterebbe uno stravolgimento di istituzioni giudiziarie che funzionano. La specializzazione nella materia del diritto della protezione è attuabile anche senza l'istituzione di nuovi tribunali.

Il Consiglio di Stato condivide le argomentazioni formulate dal gruppo di lavoro sulle preture e, tra le ipotesi di autorità giudiziaria, reputa pertanto più appropriata l'attribuzione delle competenze del diritto della protezione alle preture, anziché a nuovi tribunali. L'ipotesi del tribunale di famiglia, dal profilo pratico, renderebbe necessario trovare degli spazi adeguati per collocare parecchie decine di persone in una o in due sedi, visto che una parte dei compiti del nuovo tribunale sono nuove mentre l'altra parte verrebbe rilevata dalle preture.

2. Attribuzione delle competenze in materia di diritto della protezione alle preture

a. Ripartizione territoriale e organizzazione delle autorità di protezione

Abbiamo esaminato l'impatto della riforma sull'organizzazione delle autorità che applicano il diritto della protezione del minore e dell'adulto e, in particolare, sulle necessità di dotazione di personale. Rileviamo innanzitutto che è difficile stimare con una certa precisione le necessità di dotazione di personale delle autorità. Inoltre, la proposta che segue, tiene conto anche del fatto che la dotazione di personale attuale è considerata insufficiente. Le necessità di personale per il potenziamento delle preture si fondano sulla proposta formulata nel rapporto del gruppo di lavoro sulle preture (pag. 13 e tabelle allegate al rapporto). Occorrerà esaminare all'atto pratico se la dotazione di personale ipotizzata sia adeguata alle necessità del diritto della protezione. Occorre inoltre tenere conto che l'evoluzione demografica, che si ripercuote sul numero di casi seguiti dalle autorità di protezione, può portare all'esigenza di aumentare ulteriormente il personale delle preture.

Innanzitutto, precisiamo che le autorità di protezione sono integrate nelle dieci preture. Nell'insieme, sulla base del rapporto del gruppo di lavoro sulle preture, saranno necessari otto pretori aggiunti per svolgere i nuovi compiti. Alle preture di Mendrisio-Sud e di Mendrisio-Nord sarà attribuito congiuntamente un ulteriore pretore aggiunto. Nella pretura di Lugano opereranno ulteriori quattro pretori aggiunti. Alle preture di Locarno-Città e di Locarno-Campagna saranno assegnati congiuntamente due nuovi pretori aggiunti. Questi ultimi affiancheranno anche il pretore del distretto della Vallemaggia nelle procedure di protezione in questo distretto. Nella pretura di Bellinzona sarà attivo un nuovo pretore aggiunto, il quale affiancherà anche i pretori dei distretti della Riviera, di Blenio e della Leventina.

L'articolo 440 CC capoverso 1 prescrive che l'autorità di protezione degli adulti , che funge anche da autorità di protezione dei minori (art. 440 cpv. 3 CC) "è un'autorità specializzata", che "decide in collegio di almeno tre membri" (art. 440 cpv. 2 CC). Oltre a una persona con formazione giuridica responsabile dell'applicazione corretta del diritto, il collegio deve poter contare su "persone che dispongano di una formazione psicologica, sociale, pedagogica, fiduciaria, medica o nell'ambito delle assicurazioni sociali. Per le questioni relative al diritto patrimoniale o all'approvazione dei conti è auspicabile che l'autorità disponga di membri che conoscano la gestione patrimoniale o la contabilità" (messaggio del 28 giugno 2006 del Consiglio federale concernente la modifica del Codice civile svizzero (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), FF 2006 6391, 6460-6461). Il messaggio del Consiglio federale sottolinea che le autorità di protezione devono "soddisfare standard elevati" (messaggio del 28 giugno 2006, FF 2006 6391, 6460).

Occorre consentire ai membri specialisti di occupare la carica anche a tempo parziale. Essi devono essere designati ponendo grande attenzione alla loro formazione e tenendo conto che ogni pretura deve quindi poter fare capo a membri specialisti dei vari campi di intervento. A dipendenza delle esigenze della singola pretura per la copertura dei possibili settori di intervento, nella designazione dei membri specialisti occorre avere una certa flessibilità sulla fissazione del grado di occupazione, purché sia almeno del cinquanta per cento. Questo grado di occupazione permette da un lato di avere persone che trattino la materia non solo in modo saltuario e dall'altro di assumere più membri specialisti che coprano i vari campi indicati sopra. Il medesimo membro specialista può inoltre operare in più preture. Le considerazioni qui esposte ci portano a concludere che sia più opportuno affidare al Consiglio di Stato la designazione dei membri specialisti. Il Governo, in collaborazione con l'autorità di vigilanza, potrà fissare in un regolamento i requisiti minimi di formazione. Il membro specialista è un magistrato ai sensi della legge del 10 maggio 2006 sull'organizzazione giudiziaria (LOG) - come lo sono i periti del Tribunale di espropriazione – e soggiace pertanto alla vigilanza del Consiglio della magistratura, il quale è competente a infliggere le sanzioni (art. 80 LOG). Vista la funzione e i compiti del membro specialista, anziché stabilire un onorario fisso come avviene di regola per i magistrati, esso è inserito nelle classi di stipendio del collaboratore scientifico. Questo significa che lo stipendio iniziale, i passaggi di classe e gli aumenti di stipendio avvengono secondo le regole della legge del 15 marzo 1995 sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti (LORD). Competente per adottare queste decisioni è il pretore (o il presidente della pretura), quale responsabile della pretura. Per rafforzare l'attenzione sulle qualifiche tecniche, precisiamo nella legge che occorre raccogliere il preavviso di idoneità dell'autorità di vigilanza. Anche per i membri specialisti il periodo di nomina è di dieci anni.

Il delegato comunale non farà più parte dell'autorità di protezione. Il suo ruolo rimane importante e quindi deve essere mantenuta una figura che funga da tramite tra l'autorità di

protezione e il Comune per la segnalazione e la raccolta di informazioni sui casi che possono condurre a un intervento di protezione.

Oltre ai componenti del collegio giudicante in materia di protezione del minore e dell'adulto, alle preture dovrà essere attribuito il personale amministrativo necessario allo svolgimento dei nuovi compiti. Tra questi ultimi, oltre alle attività usuali di segretariato, vi saranno ulteriori aspetti amministrativi da curare (per esempio, l'esame dei rendiconti dei curatori). Infine, vi dovrà essere un aumento dei funzionari con formazione giuridica per assistere l'autorità giudicante nella preparazione delle decisioni.

Anche i pretori aggiunti con competenze nel diritto di protezione, come gli altri giudici della pretura, saranno eletti dal Gran Consiglio, secondo la procedura di concorso definita negli articoli 2-7 LOG.

Dotazione stimata di personale delle preture con l'integrazione del diritto della protezione

	situazione attuale	proposta	variazione			
Preture di Mendrisio-Sud e di Mendrisio-Nord						
Pretore Pretore aggiunto Membro specialista (autorità prote:	2.00	2.00	-			
	1.00	2.00	+1.00			
	zione) -	2.50	+2.50			
Segretario assessore	2.00	3.00	+1.00			
Contabile		1.00	+1.00			
Personale amministrativo Totale	6.00	8.00	+2.00			
	11.00	18.50	+7.50			
Pretura di Lugano						
Pretore	6.00	6.00	-			
Pretore aggiunto	4.00	8.00	+4.00			
Membro specialista (autorità prote:	6.00	9.00	+9.00			
Segretario assessore		10.00	+4.00			
Contabile Personale amministrativo Totale	1.00	4.00	+3.00			
	19.10	27.10	+8.00			
	36.10	64.10	+28.00			
Preture di Locarno-Città e di Locarno-Campagna						
Pretore Pretore aggiunto Membro specialista (autorità prote:	2.00	2.00	-			
	2.00	4.00	+2.00			
	zione) -	3.50	+3.50			
Segretario assessore Segretario assessore non giurista Contabile	1.50 1.00	3.50 1.00 1.50	+2.00 - +1.50			
Personale amministrativo Totale	5.50	9.50	+4.00			
	12.00	25.00	+13.00			
Pretura di Vallemaggia Pretore	1.00	1.00				
Pretore aggiunto Membro specialista (autorità protez Segretario assessore	-	-	membri di Locarno)			

Contabile	0.50	(fa capo ai contabili di Local		
Personale amministrativo Totale	0.50 2.50	0.50 2.50	-	
Pretura di Bellinzona				
Pretore Pretore aggiunto Membro specialista (autorità protezione) Segretario assessore Segretario assessore non giurista Contabile Personale amministrativo Totale Pretura di Riviera	1.00 2.00 - 1.00 1.00 - 3.60 8.60	1.00 3.00 3.50 2.00 1.00 5.60	+1.00 +3.50 +1.00 - +1.00 +2.00 +8.50	
Pretore Pretore aggiunto Membro specialista (autorità protezione) Segretario assessore Contabile Personale amministrativo Totale	1.00 1.00 1.00 3.00	1.00 - (fa capo ai membri 1.00 (fa capo ai contabili 1.00 3.00	-	
Pretura di Blenio				
Pretore Pretore aggiunto Membro specialista (autorità protezione) Segretario assessore Contabile Personale amministrativo Totale Pretura di Leventina	1.00 1.00 1.00 3.00	1.00 - (fa capo ai membri 1.00 (fa capo ai contabili 1.00 3.00	-	
Pretore	1.00	1.00	-	
Pretore aggiunto Membro specialista (autorità protezione) Segretario assessore Contabile Personale amministrativo Totale	1.00 1.00 3.00	(fa capo ai membri 1.00 (fa capo ai contabili 1.00 3.00	-	
Totale delle preture				
Pretore Pretore aggiunto Membro specialista (autorità protezione) Segretario assessore Segretario assessore non giurista Contabile Personale amministrativo	15.00 9.00 - 14.50 2.00 1.00 37.70 79.20	22.50 2.00 7.50 53.70	+8.00 +18.50 +8.00 +6.50 +16.00 +57.00	

I dati sulle esigenze di personale esposti sopra si fondano sulle indicazioni del rapporto del 28 febbraio 2014 del gruppo di lavoro sulle preture.

L'istituzione e il numero dei membri specialisti sono inseriti nella legge sull'organizzazione giudiziaria, come le altre figure giudiziarie della pretura. Proponiamo tuttavia di lasciare una certa flessibilità nella determinazione del loro numero, così come nella loro ripartizione tra le preture. Il progetto si limita perciò a indicare che, sull'insieme delle preture, è fissato un numero massimo di 20 unità di membri specialisti. Il progetto del gruppo di lavoro sulle preture indica che sono necessari 18,5 unità.

Gli otto pretori aggiunti assumeranno la carica al momento dell'entrata in vigore della legge. Per contro per le altre posizioni, l'entrata in funzione potrà avvenire a tappe. In questa fase è estremamente difficile stimare il carico di lavoro delle preture in seguito all'attribuzione delle nuove competenze. Pertanto, i membri specialisti e il personale amministrativo saranno assunti in modo graduale e a dipendenza delle necessità reali. Sottolineiamo che il Consiglio di Stato non intende sottrarsi all'obbligo di mettere a disposizione risorse sufficienti alle preture ma vuole fare in modo che ad esse sia assegnato l'organico corrispondente alle necessità. Il grado di sfruttamento delle risorse dipenderà quindi dalle esigenze. Evidentemente, se sarà necessario, si sfrutterà l'intero margine per l'assunzione dei membri specialisti e del personale amministrativo. In caso di un ulteriore potenziamento del numero di magistrati occorrerà modificare la legge e quindi raccogliere l'approvazione del Gran Consiglio.

b. Finanziamento delle autorità di protezione

Il costo delle autorità di protezione, in quanto autorità giudiziarie, dovrebbe essere assunto dal Cantone. Si tratta di un costo di circa 7'530'000 franchi. Ricordiamo a questo proposito, che oggi i costi per il funzionamento delle autorità regionali di protezione ammontano a circa 4'000'000 franchi a carico dei Comuni e a circa 480'000 franchi a carico del Cantone mediante il versamento di un contributo ricorrente ai Comuni sede di un'autorità regionale di protezione.

Finanziamento autorità di protezione

Comuni Totale	fr. 4'000'000 fr. 4'480'000	fr. 7'530'000	fr4'000'000 fr. +3'050'000
Comuni	fr 4'000'000	fr O	fr 4'000'000
Cantone	fr. 480'000	fr. 7'530'000	fr. +7'050'000
	situazione attuale	proposta	variazione

Il Cantone deve fare fronte a un aumento dei suoi costi annuali di circa sette milioni di franchi (nell'ipotesi che sia necessario assumere interamente l'organico indicato nel punto precedente) mentre i Comuni avranno una minore spesa di circa quattro milioni di franchi. Questa diversa ripartizione dei costi dovrà essere compensata, nella misura da concordare, nell'ambito della revisione dei flussi finanziari tra Cantone e Comuni.

c. Autorità di vigilanza

In considerazione dell'aumento del numero dei reclami rispetto a quanto previsto nel messaggio n. 6611 e, soprattutto, perché la Camera di protezione ricopre un ruolo importante nell'attuazione della riforma ed è opportuno che abbia le risorse sufficienti per assistere le autorità già nella fase di passaggio di competenze, è necessario il suo potenziamento. Questo deve pertanto essere attuato prima della riforma dell'organizzazione delle autorità di protezione, così che la Camera di protezione abbia le risorse sufficienti, oltre che per evadere i reclami, anche per seguire la fase di transizione dall'impostazione attuale a quella futura. La Camera di protezione continuerà a essere organizzata internamente in modo da avere una separazione tra chi prepara i progetti di decisione (segretari giudiziari) e chi si occupa dell'attività di vigilanza (ispettori).

Il potenziamento è adottato in via temporanea fino alla conclusione del periodo di transizione tra l'organizzazione attuale e quella futura e quindi fino al massimo alla fine del 2019. Grazie alla riduzione del numero delle autorità di protezione e al miglioramento della qualità delle decisioni ci attendiamo infatti sia la diminuzione del numero di reclami sia la riduzione delle attività di vigilanza.

Camera di protezione del Tribunale di appello

Totale	2.00	fr.	250'000
Personale amministrativo	1.00	fr.	100'000
Vicecancelliere / ispettore	1.00	fr.	150'000
	proposta	costo	

d. Commento sui singoli articoli – Disegno B

In questo paragrafo presentiamo le modifiche da apportare alla legge sull'organizzazione giudiziaria per l'attribuzione delle competenze in materia di protezione del minore e dell'adulto alle preture. Come abbiamo indicato nel capitolo IV., in una fase successiva, dopo che sarà stata decisa in modo definitivo l'impostazione da adottare, occorrerà esaminare ulteriormente l'organizzazione delle preture. Dopo la decisione di principio del Gran Consiglio, si dovranno modificare anche altre leggi, tra le quali, in particolare, la legge sull'organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell'adulto.

Nell'<u>articolo 2 LOG</u> si precisa che la legge sull'organizzazione giudiziaria si applica anche ai membri delle autorità di protezione. Questi compongono infatti il collegio giudicante competente nella pretura per la trattazione dei casi del diritto della protezione.

L'articolo 32 LOG viene aggiornato mediante l'attribuzione degli otto nuovi pretori aggiunti alle preture, secondo la ripartizione esposta sopra. Per la figura del membro specialista è dedicato un articolo a sé stante: l'articolo 32a LOG. Il primo capoverso di questa norma stabilisce che le decisioni in materia di protezione sono adottate da un collegio di tre persone. È l'articolo 440 capoverso 2 CC a prescrivere che l'autorità di protezione deve decidere in collegio di almeno tre membri. Quella norma consente comunque ai Cantoni di prevedere eccezioni alla decisione collegiale. Il ruolo di presidente dell'autorità di protezione è esercitato generalmente da un pretore aggiunto. L'articolo 32a LOG usa la formulazione generica di pretore, perché non sempre il presidente dell'autorità di protezione è un pretore aggiunto: nei distretti delle valli il presidente è un pretore; negli altri distretti nei casi di supplenza del presidente potrebbe intervenire un pretore. Il numero massimo dei membri specialisti è definito nel capoverso 2, in modo da consentire una certa flessibilità. Sarà il Consiglio di Stato quale autorità di nomina (art. 2 cpv. 3 LOG) a stabilirne il numero, ripartendolo tra le preture, dopo essersi consultato con l'autorità di vigilanza (art. 32a cpv. 2 LOG). Come è specificato nell'articolo 17 capoverso 3 LOG, i membri devono adempiere dei requisiti particolari di formazione, che saranno stabiliti dal Consiglio di Stato, che potrà consultarsi con l'autorità di vigilanza. Tenuto conto di questa particolarità, reputiamo più opportuno che i membri specialisti siano designati dal Consiglio di Stato (art. 17 cpv. 3 LOG). Gli aspetti di formazione devono infatti prevalere su qualsiasi altro tipo di considerazione. Per i motivi già spiegati, proponiamo di consentire un'occupazione a tempo parziale della carica di membro specialista. Anche per i membri specialisti il periodo di nomina è di dieci anni (art. 32a cpv. 3 LOG). A dipendenza del momento dell'attuazione della riforma, il primo periodo di nomina dei nuovi pretori aggiunti e dei membri specialisti potrebbe essere più breve per consentire un allineamento con il periodo di elezione dei pretori e dei pretori aggiunti.

L'<u>articolo 35 LOG</u>, che riguarda la figura del segretario assessore, viene aggiornato. I capoverso 1, 3 e 4 possono essere abrogati perché non più attuali e non più conformi alle nuove competenze delle preture in materia di gestione del personale. Nel capoverso 2, tra i compiti del segretario assessore, viene inserito anche quello di assistere l'autorità di protezione, visto che questa è inglobata nell'organizzazione delle preture.

Infine, nell'<u>articolo 37 LOG</u> si completano le competenze della pretura indicando anche la sua funzione di autorità di protezione.

e. Entrata in vigore

Con la modifica della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell'adulto è stata adottata anche una norma che stabilisce che "le Autorità regionali di protezione decadono il 31 maggio 2018, riservati i casi in cui esse rimangono competenti in virtù del diritto transitorio". La riorganizzazione deve pertanto essere attuata in modo che le preture possano essere operative a partire dal 1° giugno 2018. Attiriamo l'attenzione che il 1° giugno 2020 comincia il prossimo periodo decennale di elezione dei pretori e dei pretori aggiunti. Pertanto, il primo periodo di elezione dei nuovi giudici (pretori aggiunti e membri specialisti), al fine di allinearlo a quello degli altri giudici della pretura, si estenderà dal 1° giugno 2018 al 31 maggio 2020. Le eventuali modifiche sul numero delle preture, sul ruolo delle preture dei distretti delle valli e sulla figura del pretore aggiunto devono essere poste in vigore in concomitanza con il rinnovo delle cariche per l'inizio del prossimo periodo decennale di elezione. Pertanto, nel caso di adozione di questo modello, l'organizzazione delle preture sarà adeguata in due fasi.

VII. CONSIDERAZIONI DEL CONSIGLIO DI STATO

Nel capitolo precedente è stata elaborata la proposta conforme alle indicazioni del Gran Consiglio di attribuire le competenze in materia di protezione del minore e dell'adulto a un'autorità giudiziaria. Abbiamo esaminato con attenzione vantaggi e svantaggi del cosiddetto modello giudiziario e riportiamo in questo capitolo alcune nostre considerazioni.

1. Aspetti positivi del modello giudiziario

Il passaggio al cosiddetto modello giudiziario – mediante l'attribuzione delle competenze in materia di protezione del minore e dell'adulto alle preture o a nuovi tribunali speciali – comporta alcuni vantaggi. Evidenziamo di seguito gli aspetti positivi principali.

- L'autorità giudiziaria è in generale considerata più autorevole. In un contesto particolarmente delicato come quello in cui agiscono le autorità di protezione ciò costituisce un vantaggio rilevante. Oggi, le autorità tutorie non sembrano sempre godere di sufficiente autorevolezza agli occhi del cittadino, ciò che può comportare difficoltà maggiori nel fare rispettare le decisioni.
- Vengono eliminate le differenze, oggi in parte anche rilevanti, tra le diverse autorità regionali di protezione, a dipendenza delle risorse messe loro a disposizione dal comune.
- È rafforzata l'indipendenza dalle autorità di nomina.

- Nel caso del passaggio di competenze alle preture, vi sarebbero delle sinergie nell'ambito della trattazione di altre controversie attinenti il diritto di famiglia già trattate dalle preture.
- Ciascuna delle dieci preture fungerebbe da autorità di protezione, garantendo quindi la presenza sull'intero territorio cantonale e una certa vicinanza con il cittadino.

2. Aspetti critici del modello giudiziario

Elenchiamo i principali aspetti critici della soluzione giudiziaria.

- Le preture vengono stravolte dal profilo organizzativo. Vi sarebbe un aumento del personale superiore al 70 per cento. Questa rischia di avere un impatto negativo sul funzionamento delle preture.
- Le preture avrebbero, oltre alle competenze decisionali, tutta una serie di competenze amministrative che sarebbe più opportuno lasciare a autorità amministrative (esami rendiconti, eccetera).
- Nelle preture vi sarebbe un nuovo tipo di autorità giudicante: il collegio composto di un pretore e dei due membri specialisti. L'organizzazione delle preture deve tenere conto di questo aspetto. Inoltre i membri specialisti di Locarno e Bellinzona ricoprirebbero tale ruolo anche nei distretti delle valli.
- Nelle preture delle valli, a fungere da presidente dell'autorità di protezione sarebbe il pretore (a differenza degli altri distretti in cui è un pretore aggiunto), che, a differenza degli altri distretti (e dei presidenti delle attuali autorità regionali di protezione, per i quali è fissato un grado minimo di occupazione dell'80%), non si dedica esclusivamente o quasi ai casi del diritto di protezione.
- La ripartizione dei costi tra Cantone e Comuni non è più equilibrata e occorre pertanto intervenire nell'ambito della revisione dei flussi finanziari tra Cantone e Comuni.

3. Alternativa al modello giudiziario

Il Consiglio di Stato è pienamente consapevole che la soluzione giudiziaria è preferita da molti e che i rapporti menzionati nei capitoli precedenti non prendono in considerazione la soluzione amministrativa ma sono unanimi nel suggerire l'adozione del sistema giudiziario. D'altronde, la soluzione giudiziaria era già indicata nel nostro messaggio n. 6611 del 7 marzo 2012. Per consentire al Gran Consiglio di adottare una decisione definitiva sull'impostazione da seguire, reputiamo opportuno esporre in modo sommario anche come potrebbe presentarsi l'opzione del modello amministrativo.

Il numero delle autorità amministrative dovrebbe essere fortemente ridotto, come auspicato nel rapporto Affolter, e la formazione e le competenze delle persone chiamate a decidere le misure di protezione devono corrispondere a quelle presentate nel modello giudiziario. Inoltre, dovrebbe essere esaminata l'ipotesi di prevedere il preavviso dell'autorità di vigilanza sulle candidature alle cariche di presidente e di membro permanente.

Il Governo è consapevole che, indipendentemente dall'impostazione scelta, il Cantone e i Comuni devono aumentare le risorse finanziarie da destinare alle autorità di protezione e all'esecuzione delle misure e che un'eventuale partecipazione del Cantone ai costi della autorità di protezione dovrebbe essere esaminato nell'ambito della revisione dei flussi finanziari tra il Cantone e i Comuni.

Il territorio cantonale dovrebbe essere diviso in cinque comprensori con un numero di abitanti più omogeneo e che raggiunga una massa critica, che il rapporto Affolter stimava in circa 70'000-80'000 abitanti, per evitare la dispersione di risorse. I comprensori potrebbero essere i sequenti:

-	distretto di Mendrisio e circolo del Ceresio	55'485 abitanti
-	Lugano-Città (comune di Lugano)	62'792 abitanti
-	Lugano-Campagna (distretto di Lugano, tranne comune di Lugano)	80'913 abitanti
-	distretti di Locarno e della Vallemaggia	69'202 abitanti
-	distretti di Bellinzona, della Riviera, di Blenio e della Leventina	78'147 abitanti
	Totale	346'539 abitanti

(dati popolazione residente permanente al 31 dicembre 2013)

Nel complesso, reputiamo che il personale necessario al buon funzionamento delle autorità di protezione corrisponda a grandi linee a quello previsto nel caso di attribuzione delle competenze alle preture. In ciascuna delle cinque autorità di protezione vi dovranno essere un presidente e un presidente supplente a tempo pieno. Il ruolo del delegato comunale dovrà cambiare anche nel modello amministrativo. Esso fungerà da tramite tra l'autorità di protezione e il Comune per la segnalazione e la raccolta di informazioni sui casi che possono condurre a un intervento di protezione.

L'impostazione qui abbozzata – che andrà ulteriormente approfondita nel caso in cui dovesse essere ritenuta dal Parlamento quale impostazione da seguire – permette di raggiungere l'obiettivo di una maggiore specializzazione delle autorità di protezione mediante:

- la forte diminuzione del numero di autorità di protezione (dalle 17 attuali a 5), come peraltro indicato nel rapporto Affolter;
- il rafforzamento dei requisiti di formazione per tutti i componenti l'autorità di protezione;
- la messa a disposizione delle autorità di protezione di maggiori mezzi.

L'adozione di queste tre misure figurava tra gli aspetti centrali dei vari rapporti menzionati anche nella parte introduttiva del messaggio.

Anche nel modello di autorità amministrativa, è necessario il potenziamento in via temporanea della Camera di protezione del Tribunale di appello, da attuare subito e da mantenere fino alla conclusione della fase di transizione tra l'organizzazione vigente e quella futura, per le medesime ragioni esposte nella spiegazione del modello giudiziario.

Anche nel modello amministrativo la riorganizzazione potrebbe entrare in vigore il 1° giugno 2018, purché la decisione del Gran Consiglio sia adottata in modo da lasciare il tempo sufficiente al Cantone per l'emanazione delle basi legali e ai Comuni di organizzarsi per l'istituzione delle nuove autorità.

VIII. ATTI PARLAMENTARI PENDENTI

Con la decisione del Gran Consiglio sull'impostazione da adottare in materia di protezione del minore e dell'adulto viene evasa anche l'iniziativa parlamentare presentata

l'8 novembre 2011 dalla deputata Michela Delcò Petralli e cofirmatari concernente l'istituzione di un tribunale di famiglia.

IX. RELAZIONE CON LA COSTITUZIONE CANTONALE E CON IL DIRITTO FEDERALE

Le disposizioni del Codice civile sul diritto della protezione degli adulti disciplinano le misure precauzionali personali e le misure applicabili per legge (art. 360-387 CC) e le misure ufficiali (art. 388-439 CC). Negli articoli 440-456 CC vi sono inoltre disposizioni sull'organizzazione delle autorità e sulla procedura. La Confederazione fornisce alcune indicazioni ma spetta ai Cantoni designare le autorità di protezione (art. 440 cpv. 1 CC), l'autorità di vigilanza (art. 441 cpv. 1 CC) e l'autorità giudiziaria di reclamo (art. 450 cpv. 1 CC).

X. RELAZIONE CON LE LINEE DIRETTIVE E CONSEGUENZE FINANZIARIE

1. Relazione con le linee direttive

La riforma presentata nel messaggio rientra nell'ambito della revisione della legislazione cantonale sull'organizzazione giudiziaria menzionata nel piano delle modifiche legislative annesso al nostro rapporto del gennaio 2014 al Gran Consiglio sul secondo aggiornamento delle linee direttive e del piano finanziario 2012-2015. Essa è stata inoltre annunciata nel messaggio n. 6611 del 7 marzo 2012 e il 26 settembre 2012 è stata formalizzata dal profilo legislativo dal Gran Consiglio mediante l'adozione dell'articolo 52a LPMA. In seguito a tale messaggio, nel piano finanziario, per il periodo 2015-2017 è stato iscritto un importo annuo di 1,8 milioni di franchi.

2. Conseguenze finanziarie ricorrenti

In questo paragrafo esponiamo le conseguenze finanziarie ricorrenti divise per tema. Per i Comuni indichiamo solo se vi sono delle conseguenze finanziarie dirette. Eventuali interventi sui flussi finanziari tra il Cantone e i Comuni dovranno essere esaminati nell'ambito dell'apposito gruppo di lavoro.

a. Camera di protezione

Il Cantone avrà un maggiore costo annuo di circa 250'000 franchi per il potenziamento in via transitoria della Camera di protezione del Tribunale di appello. Questo costo si ripercuoterà sui conti dello Stato nel periodo tra la decisione del Gran Consiglio sul messaggio e la fine del 2019, quando può essere ragionevolmente considerato concluso il periodo di transizione tra l'organizzazione attuale e quella futura.

Per i Comuni non vi sono conseguenze finanziarie.

b. Autorità di protezione

L'impatto principale della riforma sui costi del Cantone si manifesterà a partire dal 2018, quando è prevista l'attuazione della nuova organizzazione. Poiché la nuova organizzazione del diritto della protezione del minore e dell'adulto entrerà verosimilmente in vigore il 1° giugno 2018, nel 2018 l'onere a carico dello Stato per il personale ammonterà a circa 4'400'000 franchi mentre a partire dal 2019 il costo annuo sarà di circa

7'530'000 franchi. Queste cifre si riferiscono all'ipotesi di assunzione dell'intero organico indicato nel capitolo VI; nel caso di assunzione del personale in modo graduale o qualora non sia necessario fare capo a tutte le unità di personale a disposizione, l'onere sarà evidentemente inferiore.

In seguito al passaggio di competenze in materia di protezione del minore e dell'adulto alle preture, i Comuni beneficiano di un minor costo di circa 2'330'000 franchi nel 2018 (poiché le autorità regionali di protezione attuali rimarranno in funzione fino al 31 maggio 2018) e di circa 4'000'000 di franchi l'anno a partire dal 2019.

c. Ufficio del sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani

Come indicato nelle nostre considerazioni nel punto n.III.2.c/bb, indipendentemente dal modello scelto, è necessario attribuire un'ulteriore unità di assistente sociale all'Ufficio del sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani per l'attuazione graduale di un nuovo modello di vigilanza nel settore dei centri educativi per minorenni. Il costo annuo complessivo ammonta a circa 120'000 franchi.

Per i Comuni non vi sono conseguenze finanziarie.

d. Assistenza giudiziaria

I costi dell'assistenza giudiziaria per le procedure davanti alle autorità regionali di protezione e alla Camera di protezione ammontano a circa 160'000 franchi l'anno, interamente sopportati dal Cantone. Ci attendiamo un aumento di tali costi in seguito alla tendenza all'aumento dei casi trattati dalle autorità di protezione. Inoltre, reputiamo che con il passaggio della competenza alle preture, un numero maggiore di persone si farà assistere da un patrocinatore, ragione per la quale ipotizziamo un ulteriore aumento di questa voce di spesa. Stimiamo che nei prossimi anni il costo aumenti gradualmente fino a circa 200'000 franchi annui, mentre con il nuovo regime organizzativo a partire dal 2019, il costo annuale a carico dello ammonterà a circa 300'000 franchi.

Per i Comuni non vi sono conseguenze finanziarie.

e. Informatica

Per l'informatica (licenze per l'uso degli applicativi, manutenzione, eccetera) vi saranno dei costi annui ricorrenti stimati in 30'000 franchi.

Per i Comuni non vi sono conseguenze finanziarie.

3. Investimenti

a. Logistica

A carico del Cantone vi saranno gli investimenti per la sistemazione degli spazi in cui collocare i magistrati e i funzionari con competenze nel diritto della protezione attribuiti alle preture. Nella pianificazione logistica degli stabili in ristrutturazione è in parte già stata considerata l'ipotesi di attribuzione della competenza in materia di diritto della protezione alle preture, con le conseguenti necessità di spazi per il nuovo personale (progetti riguardanti il comparto logistico del Palazzo di giustizia di Lugano, il Pretorio di Bellinzona, e il Pretorio di Locarno). In questo senso sono stati aggiornati i programmi spazi per questi insediamenti rispetto a quanto previsto in un primo momento, ciò che ha richiesto o richiederà comunque di individuare una nuova collocazione per quei servizi che in una

prima fase erano previsti presso questi stabili ed ora dovranno trovare un'altra collocazione. I costi per queste modifiche saranno integrate negli appositi crediti di investimento.

È tuttavia probabile che non sempre i tempi di attuazione delle ristrutturazioni corrisponderanno con quelli legati all'entrata in funzione della nuova organizzazione. In tal caso lo Stato dovrà assumersi i costi per insediare il nuovo personale in altri stabili in via temporanea. Nel caso di dover insediare tutti i nuovi collaboratori in altri stabili in via temporanea, si ipotizzano costi di locazione e costi accessori stimati a franchi 400'000 annui, nonché costi per la sistemazione degli spazi e di arredamento stimati in franchi 1'425'000 (investimento). Nell'ambito del licenziamento dei singoli messaggi sugli interventi logistici la richiesta di credito includerà sia l'inclusione delle autorità di protezione alle preture, sia gli eventuali costi per la locazione di stabili occupati in via transitoria.

b. Informatica

La nuova competenza della pretura comporterà investimenti informatici per circa 480'000 franchi. Si tratta, in particolare, della messa a disposizione degli strumenti informatici e dell'adeguamento dell'applicativo informatico AGITI alle nuove esigenze della pretura.

Collegamenti con il piano finanziario degli investimenti

La spesa è prevista nel piano finanziario degli investimenti, iscritta nel settore 22 "Giustizia", posizione 228 ed è collegata al seguente elemento WBS:

951 50 1546 Estensione AGITI Preture

fr. 480'000

4. Riassunto delle conseguenze finanziarie

Gestione corrente

	2016	2017	2018	2019	2020
Camera di protezione (potenziamento temporaneo)	250'000	250'000	250'000	250'000	0
Autorità di protezione (preture)	0	0	4'400'000	7'530'000	7'530'000
Ufficio sostegno a enti e attività per famiglie e giovani	120'000	120'000	120'000	120'000	120'000
Assistenza giudiziaria	20'000	40'000	100'000	140'000	140'000
Informatica	0	0	20'000	30'000	30'000
Contributo cantonale per autorità regionali di protezione	9		-240'000	-480'000	-480'000
Totale	390'000	410'000	4'650'000	7'590'000	7'340'000

Investimenti

	2016	2017	2018	2019	2020
Postazioni di lavoro e adeguamento applicativo AGITI	0	0	480'000	0	0
Totale	0	0	480'000	0	0

I costi logistici d'investimento stimati in franchi 1'425'000, rispettivamente di franchi 400'000 di gestione corrente che si dovessero rendere necessari per le sedi transitorie, non sono inclusi nella tabella.

XI. RIPERCUSSIONI SUI COMUNI

Attribuendo alle preture i compiti in materia di protezione del minore e dell'adulto, i comuni saranno sgravati da questi oneri. Inoltre, non dovranno più mettere a disposizione alle

autorità di protezione i locali e le altre infrastrutture, che i Comuni potranno quindi destinare ad altri scopi.

Le ripercussioni finanziarie sui comuni sono indicate nel capitolo precedente. Nel caso in cui siano istituite le nuove autorità di protezione amministrative i Comuni dovranno concordare chi fungerà da Comune sede, che avrà il compito di mettere a disposizione i locali per l'autorità di protezione. Vi saranno cinque Comuni sede, rispetto agli attuali 16. Nei Comuni sede attuali in cui non sarà collocata la nuova autorità, si libereranno dei locali e delle risorse a favore del comune.

Indipendentemente dal modello adottato, la ripartizione degli oneri tra il Cantone e i Comuni dovrà essere definita nell'ambito della revisione dei flussi finanziari tra questi enti.

XII. CONCLUSIONE

In conclusione, il Consiglio di Stato invita il Gran Consiglio ad accogliere l'annesso disegno di legge A concernente le modifiche della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell'adulto. Nel disegno di legge B sono presentate le principali modifiche da apportare alla legge sull'organizzazione giudiziaria nel caso in cui il diritto di protezione sia attribuito alle preture. I passi successivi alla decisione su questo messaggio sono indicati nel capitolo IV.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, M. Bertoli Il Cancelliere, G. Gianella

Allegato: rapporto del 16 settembre 2014 della Camera di protezione del Tribunale di appello.

LEGGE

sull'organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell'adulto dell'8 marzo 1999; modifica

Il Gran Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 23 dicembre 2014 n. 7026 del Consiglio di Stato,

decreta:

I.

La legge sull'organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell'adulto dell'8 marzo 1999 è modificata come segue:

Introduzione di un'abbreviazione del titolo: (LPMA)

Art. 24 (nuovo)

Esclusione delle ferie giudiziarie

Nelle procedure in materia di protezione del minore e dell'adulto non vi sono ferie.

Art. 32 (nuovo)

Competenza per l'adozione di misure d'urgenza

¹In caso di urgenza, quando l'autorità regionale di protezione competente non può decidere subito le misure di urgenza indispensabili, queste possono essere adottate da un'altra autorità regionale di protezione; le autorità regionali di protezione organizzano e garantiscono il picchetto.

²L'autorità regionale di protezione competente deve verificare e decidere sulla misura il più presto possibile.

Art. 51 cpv. 2^{bis} (nuovo)

^{2bis}A complemento delle sanzioni applicabili sulla base del capoverso 2, nei casi gravi l'autorità di vigilanza può destituire il presidente o il membro dell'autorità regionale di protezione.

II.

¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

²II Consiglio di Stato ne fissa l'entrata in vigore.



LEGGE

sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006; modifica

Il Gran Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 23 dicembre 2014 n. 7026 del Consiglio di Stato,

decreta:

I.

La legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 3 (nuovo)

³I membri specialisti delle preture sono nominati dal Consiglio di Stato, sentita l'autorità di vigilanza.

Art. 17 cpv. 3 (nuovo)

³È eleggibile quale membro specialista delle preture ogni cittadino attivo del Cantone con i requisiti di formazione, in particolare quale operatore sociale, sanitario o pedagogico, definiti dal Consiglio di Stato.

Art. 32

¹Nel distretto di Mendrisio, con sede a Mendrisio, vi sono:

- la pretura di Mendrisio-Sud, con giurisdizione nei comuni di Balerna, Castel San Pietro, Chiasso, Morbio Inferiore, Breggia e Vacallo, con un pretore;
- la pretura di Mendrisio-Nord, con giurisdizione negli altri comuni del distretto di Mendrisio, con un pretore.

Alle due preture sono attribuiti congiuntamente due pretori aggiunti.

²Nel distretto di Lugano, con sede a Lugano, vi è una pretura con sei pretori e otto pretori aggiunti; essa è presieduta da un pretore.

³Nel distretto di Locarno, con sede a Locarno, vi sono:

- la pretura di Locarno-Città, con giurisdizione nei comuni di Locarno, Muralto, Orselina, Minusio e Brione sopra Minusio, con un pretore e un pretore aggiunto;
- la pretura di Locarno-Campagna, con giurisdizione negli altri comuni del distretto di Locarno, con un pretore e un pretore aggiunto.

Alle due preture sono attribuiti congiuntamente due pretori aggiunti.

⁴Nel distretto della Vallemaggia, con sede a Cevio, vi è una pretura con un pretore.

⁵Nel distretto di Bellinzona, con sede a Bellinzona, vi è una pretura con un pretore e tre pretori aggiunti.

⁶Nel distretto della Riviera, con sede a Biasca, vi è una pretura con un pretore.

⁷Nel distretto di Blenio, con sede a Acquarossa, vi è una pretura con un pretore.

⁸Nel distretto della Leventina, con sede a Faido, vi è una pretura con un pretore.

Art. 32a (nuovo)

¹Quando il pretore interviene quale autorità di protezione, è affiancato da due membri specialisti; sono riservate le eccezioni stabilite dalla legge.

²Il Consiglio di Stato, sentita l'autorità di vigilanza, fissa il numero di membri assegnato alle preture, ritenuto che nel complesso il loro numero è al massimo di venti unità a tempo pieno.

³I membri sono nominati per un periodo di dieci anni ed entrano in carica contemporaneamente ai pretori.

⁴Essi possono esercitare l'attività anche a tempo parziale purché con un grado di occupazione di almeno il cinquanta per cento; essi possono essere attivi in più giurisdizioni.

Art. 35

¹Abrogato

²II segretario assessore:

- a) esperisce i tentativi di conciliazione nei casi stabiliti dalla legge;
- b) assiste il pretore e il pretore aggiunto nella redazione delle sentenze e nelle altre incombenze;
- c) assiste l'autorità di protezione.

³Abrogato

⁴Abrogato

Art. 37 cpv. 6 (nuovo)

⁶Il pretore e il pretore aggiunto, affiancati dai membri specialisti, giudicano i casi in cui la legge attribuisce la competenza all'autorità di protezione.

II.

¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

²II Consiglio di Stato ne fissa l'entrata in vigore.

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente lo stanziamento di un credito di 480'000 franchi per gli adattamenti informatici conseguenti all'estensione delle competenze delle Preture in materia di protezione del minore e dell'adulto

Il Gran Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 23 dicembre 2014 n. 7026 del Consiglio di Stato,

decreta:

Articolo 1

È stanziato un credito di 480'000 franchi per gli adattamenti informatici conseguenti all'estensione delle competenze delle Preture in materia di protezione del minore e dell'adulto.

Articolo 2

Il credito di fr. 480'000 è iscritto nel conto investimenti del Dipartimento delle finanze e dell'economia, Centro dei sistemi informativi.

Articolo 3

Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.